DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2020, n. 1721

Comune di Candela (FG) - DCC n. 14 del 31/07/2020. Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali (PAVI) 2020-2022. Controllo di compatibilità regionale ai sensi dell'art. 17, comma 2 della LR 5/2010.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:

PREMESSE

Il Comune di Candela è munito di Programma di Fabbricazione approvato con DGR n. 3908 del 13/06/77 (non adeguato alla LR 56/1980).

Con DCC n. 14 del 31/07/2020 il Comune ha adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali (PAVI) 2020-2022 e con nota comunale prot. 6736 del 27/08/2020 (ricevuta in data 27/08/2020, prot. SUR n. 7594 del 31/08/2020) ha trasmesso gli atti per il controllo di compatibilità regionale, ai sensi dell'art. 17 della LR n. 5/2010.

Per la DCC n. 14/2020, come da notazione in calce alla stessa, è stata disposta la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del DLgs n. 267/2000, e sul sito internet comunale.

Gli atti trasmessi consistono nella DCC n. 14/2020 medesima, comprendente solo l'elenco degli immobili interessati.

Si premette che a norma del citato art. 17, comma 2, della LR n. 5/2010 sono sottoposte al controllo di compatibilità regionale, rispetto agli atti di pianificazione sovraordinati (PPTR, PAI ecc.), le varianti allo strumento urbanistico comunale relative al PAVI che riguardino "terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente".

La Giunta Regionale, previa istruttoria del Servizio competente, si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale termine, le varianti si intendono approvate.

Nel caso di non compatibilità deliberata dalla Giunta Regionale, si applicano le procedure di cui agli artt. 9, 10 e 11 della LR n. 20/2001 poste in capo al Comune e alla Regione, con i termini ridotti della metà.

Nella fattispecie, i seguenti immobili compresi nel PAVI, per i quali è richiesto il controllo di compatibilità regionale, riguardano terreni agricoli ("Zona H" dello strumento), con proposta delle nuove destinazioni urbanistiche appresso specificate:

- 1. ex poligono TSN, in catasto al Fg 25, p.lla 39 (mq 8.058), p.lla 49 (edificio E/9) e p.lla 50 (mq 2.122):
 - "Zona C edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata";
- 2. chiesa in loc. Farascuso, in catasto al Fg 45, p.lla 289 (mq 2.428) e p.lla 289 (edificio E/7):

"Zona F – parco a verde pubblico attrezzato per l'area libera".

Considerata la documentazione pervenuta, con nota della Sezione Urbanistica prot. 8306 del 17/09/2020, ai fini del prescritto controllo di compatibilità regionale, sono state richieste al Comune specificazioni e integrazioni documentali tecnico-amministrative, riguardanti sia i profili tecnico-urbanistici

delle varianti urbanistiche proposte (inclusa la verifica della sostenibilità rispetto al dimensionamento della strumentazione urbanistica comunale vigente, sia i profili vincolistici e di compatibilità rispetto alla pianificazione regionale sovraordinata (segnatamente: relazione di compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR; verifica di compatibilità rispetto al PAI; verifica di assoggettabilità a VAS e/o registrazione della variante sul portale ambientale regionale, a norma dei RR n. 18/2013 e n. 16/2015; parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001; eventuali ulteriori adempimenti, previa ricognizione di vincoli e tutele ove interessanti i terreni e gli immobile in questione).

Con la stessa nota si è preavvisato il Comune che in mancanza delle suddette integrazioni, da fornirsi entro i termini di legge per l'assunzione del provvedimento regionale di controllo di compatibilità (sessanta giorni dal ricevimento della DCC n. 14/2020), dovrà comunque procedersi in base agli atti presenti a quella data nella sede regionale.

Ad oggi non risulta pervenuta alcuna documentazione integrativa da parte del Comune.

VISTO

• il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento.

RITENUTO CHE

Le suddette carenze documentali non permettono di esprimere un favorevole controllo regionale di compatibilità.

Alla luce delle sopra riportate risultanze istruttorie, si ritiene, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della LR n. 5/2010, di dover attestare la non compatibilità, rispetto agli atti di pianificazione sovraordinati, delle varianti urbanistiche relative al PAVI 2020-2022 adottato dal Comune di Candela con DCC n. 14 del 31/07/2020, riguardanti terreni classificati come agricoli nella strumentazione urbanistica comunale vigente.

E' nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale l'indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e seguenti, della LR n. 20/2001 (con i termini ridotti della metà), ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità sulle varianti urbanistiche proposte.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e dell'allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi

dell'art.4 comma 4 della L.R. 7/97 punto d), che attribuisce la competenza dell'atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:

- 1. DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.
- 2. DI ATTESTARE LA NON COMPATIBILITÀ, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della LR n. 5/2010, rispetto agli atti di pianificazione sovraordinati, delle varianti urbanistiche relative al PAVI 2020-2022 adottato dal Comune di Candela con DCC n. 14 del 31/07/2020, riguardanti terreni classificati come agricoli nella strumentazione urbanistica comunale vigente.

E' nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale l'indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e seguenti, della LR n. 20/2001 (con i termini ridotti della metà), ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità sulle varianti urbanistiche proposte.

- 3. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:
 - A. parere tecnico della Sezione Urbanistica.
- 4. DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Candela, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
- **5. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica (Geom. Emanuele MORETTI)

Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica (Arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Dirigente della Sezione Urbanistica

(Dott. Giuseppe MAESTRI)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DPGR 443/2015 e s.m.i., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio (Inq. Barbara VALENZANO)

L'Assessore proponente (Alfonsino PISICCHIO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1. DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.
- 2. **DI ATTESTARE LA NON COMPATIBILITÀ**, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della LR n. 5/2010, rispetto agli atti di pianificazione sovraordinati, delle varianti urbanistiche relative al PAVI 2020-2022 adottato dal Comune di Candela con DCC n. 14 del 31/07/2020, riguardanti terreni classificati come agricoli nella strumentazione urbanistica comunale.
 - E' nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale l'indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e seguenti, della LR n. 20/2001 (con i termini ridotti della metà), ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità sulle varianti urbanistiche proposte.
- 3. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
 - A. parere tecnico della Sezione Urbanistica.
- **4. DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Candela, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
- **5. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA GIOVANNI CAMPOBASSO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE URBANISTICA SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

ALLEGATO A

oggetto: COMUNE DI CANDELA (FG) — DCC n. 14 del 31/07/2020. Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali (PAVI) 2020-2022.

Controllo di compatibilità regionale ai sensi dell'art. 17, comma 2 della LR 5/2010.

PARERE TECNICO

Il Comune di Candela è munito di Programma di Fabbricazione approvato con DGR n. 3908 del 13/06/77 (non adeguato alla LR 56/1980).

Con DCC n. 14 del 31/07/2020 il Comune ha adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali (PAVI) 2020-2022 e con nota comunale prot. 6736 del 27/08/2020 (ricevuta in data 27/08/2020, prot. SUR n. 7594 del 31/08/2020) ha trasmesso gli atti per il controllo di compatibilità regionale, ai sensi dell'art. 17 della LR n. 5/2010.

Per la DCC n. 14/2020, come da notazione in calce alla stessa, è stata disposta la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del DLgs n. 267/2000, e sul sito internet comunale.

Gli atti trasmessi consistono nella DCC n. 14/2020 medesima, comprendente solo l'elenco degli immobili interessati.

Si premette che a norma del citato art. 17, comma 2, della LR n. 5/2010 sono sottoposte al controllo di compatibilità regionale, rispetto agli atti di pianificazione sovraordinati (PPTR, PAI ecc.), le varianti allo strumento urbanistico comunale relative al PAVI che riguardino "terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente".

La Giunta Regionale, previa istruttoria del Servizio competente, si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale termine, le varianti si intendono approvate.

Nel caso di non compatibilità deliberata dalla Giunta Regionale, si applicano le procedure di cui agli artt. 9, 10 e 11 della LR n. 20/2001 poste in capo al Comune e alla Regione, con i termini ridotti della metà.

www.regione.puglia.it

Pagina 1 di 3



DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE URBANISTICA SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

Nella fattispecie, i seguenti immobili compresi nel PAVI, per i quali è richiesto il controllo di compatibilità regionale, riguardano terreni agricoli ("Zona H" dello strumento), con proposta delle nuove destinazioni urbanistiche appresso specificate:

- ex poligono TSN, in catasto al Fg 25, p.lla 39 (mq 8.058), p.lla 49 (edificio E/9) e p.lla 50 (mq 2.122):
 "Zona C edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata";
- 2. chiesa in loc. Farascuso, in catasto al Fg 45, p.lla 289 (mq 2.428) e p.lla 289 (edificio E/7):

"Zona F – parco a verde pubblico attrezzato per l'area libera".

Ciò stante, considerata la documentazione pervenuta, con nota della Sezione Urbanistica prot. 8306 del 17/09/2020, ai fini del prescritto controllo di compatibilità regionale, sono state richieste al Comune le seguenti specificazioni e integrazioni documentali tecnico-amministrative:

- elaborati tecnici rappresentativi dei terreni e degli immobili in questione, con individuazione su
 cartografia tecnica, sul vigente piano urbanistico comunale e sul catastale; verifica della
 sostenibilità urbanistica rispetto al dimensionamento del piano vigente, in relazione ai nuovi
 carichi insediativi residenziali proposti;
- relazione di compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR;
- verifica di compatibilità rispetto al PAI;
- verifica di assoggettabilità a VAS e/o registrazione della variante sul portale ambientale regionale (a norma dei RR n. 18/2013 e n. 16/2015);
- parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001;
- eventuali ulteriori adempimenti, previa ricognizione di vincoli e tutele ove interessanti i terreni e gli immobile in questione.

Con la stessa nota si è preavvisato il Comune che in mancanza delle suddette integrazioni, da fornirsi entro i termini di legge per l'assunzione del provvedimento regionale di controllo di compatibilità (sessanta giorni dal ricevimento della DCC n. 14/2020), dovrà comunque procedersi in base agli atti presenti a quella data nella sede regionale.

Ad oggi non risulta pervenuta alcuna documentazione integrativa da parte del Comune.

Le suddette carenze documentali non permettono di esprimere un favorevole controllo regionale di compatibilità.

Alla luce delle sopra riportate risultanze istruttorie, si propone, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della LR n. 5/2010, di attestare la non compatibilità, rispetto agli atti di pianificazione sovraordinati, delle varianti urbanistiche relative al PAVI 2020-2022 adottato dal Comune di Candela con DCC n. 14



DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE URBANISTICA SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

del 31/07/2020, riguardanti terreni classificati come agricoli nella strumentazione urbanistica comunale vigente.

E' nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale l'indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e seguenti, della LR n. 20/2001 (con i termini ridotti della metà), ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità sulle varianti urbanistiche proposte.

il funzionario p.o. (Geom. Emanuele Moretti)



il dirigente di Servizio (Arch. Vincenzo Lasorella)



IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE (Dott. Giuseppe MAESTRI)

Firmato da:Giuseppe Maestri Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727 Motivo:notifica Data: 16/10/2020 18:02:16